

# Info POLIZZA STAY SAFE

**Oggetto della garanzia Interruzione del Viaggio**  
L'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato, fino all'importo indicato come Massimale nella Tabella delle Prestazioni per ogni Viaggio e per ogni Persona assicurata, i costi di Viaggio e pernottamento non fruiti e non recuperabili, compresi quelli per eventuali escursioni, tour o attività da svolgere alla destinazione del Viaggio, che l'Assicurato abbia sostenuto o debba sostenere per ogni persona Assicurata, nel caso di interruzione del Viaggio prima del suo completamento in conseguenza dei verificarsi di uno o più dei seguenti avvenimenti al di fuori del controllo dell'Assicurato e di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento della prenotazione del Viaggio o dell'inizio del Viaggio (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima):

a. malattia imprevista, Infortunio, Complicazioni della gravidanza o morte dell'Assicurato, di un Familiare, o di qualsiasi altra persona con cui l'Assicurato stia viaggiando o soggiornando durante il Viaggio;  
b. richieste all'Assicurato da parte delle autorità deputate ai servizi di emergenza di rimanere o ritornare alla propria Dimora abituale o azienda (nel caso in cui l'Assicurato sia il proprietario, gestore o il titolare dell'azienda) in seguito a gravi danni subiti dalla stessa, causati da terzi che non siano legati all'Assicurato da rapporti di parentela;

c. nel caso in cui l'Assicurato o persona con cui l'Assicurato soggiorna durante il Viaggio siano membri delle Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di Ambulanza o di Assistenza Sanitaria o dipendenti di un Dipartimento del Governo e il periodo di permesso loro o dell'Assicurato venga cancellato per ragioni operative, a condizione che tale interruzione non potesse essere prevista o attesa al momento della sottoscrizione della Polizza da parte dell'Assicurato o al momento della prenotazione di qualsiasi Viaggio (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima).

**Oggetto della garanzia Partenza Ritardata**

L'Assicuratore si impegna a coprire l'eventualità in cui l'Assicurato sia arrivato al terminal ed abbia effettuato o tentato di effettuare il check-in per il proprio Viaggio di andata o Viaggio di ritorno e la partenza del Trasporto pubblico prenotato subisce un ritardo di oltre 12 ore dall'orario di partenza previsto al punto finale di partenza a causa di:

1. Sciopero o Agitazione sindacale; o
2. Condizioni meteorologiche avverse; o
3. Guasto meccanico o tecnico del mezzo di Trasporto pubblico prenotato dall'Assicurato.

In tal caso, l'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato un importo a titolo di indennizzo indicato nella Tabella delle Prestazioni, per ciascun intervallo di 12 ore.

**Oggetto della garanzia Mancata Partenza**

L'Assicuratore si impegna a coprire l'eventualità in cui l'Assicurato non giunga all'aeroporto, porto o stazione ferroviaria in tempo utile per la partenza del proprio Viaggio internazionale, in conseguenza di:

- a. interruzione della regolare circolazione di altri servizi di Trasporto pubblico; o
  - b. incidente o guasto del veicolo su cui si stava viaggiando o un grave evento che causi un importante ritardo alla viabilità sulle strade che si stavano percorrendo.
- In tal caso la Società indennizzerà all'Assicurato, fino all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni per ogni Viaggio e per tutte le Persone assicurate che viaggino insieme, le spese di viaggio e alloggio (solo pernottamento) aggiuntive sostenute necessariamente per raggiungere la destinazione all'estero o i voli di col-

legamento al di fuori del Paese di residenza.

**Oggetto della garanzia Ritardo Consegna Bagaglio**

La Società si impegna a indennizzare le spese necessarie, fino all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni in aggregato per tutte le Persone assicurate che viaggino insieme, per la sostituzione in caso d'emergenza di indumenti, medicinali e articoli da toilette se il Bagaglio registrato viene temporaneamente perso durante il Viaggio di andata e non restituito entro 12 ore dall'arrivo, a condizione che la compagnia aerea abbia fornito conferma scritta, confermando il numero di ore per cui il Bagaglio è stato ritardato.

**Oggetto della garanzia Bagaglio**

L'Assicuratore indennizzerà l'Assicurato, fino all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni per ogni Viaggio e per tutte le Persone assicurate che viaggino insieme, per le perdite occorse per lo smarrimento, il Furto o il danno al proprio Bagaglio e Oggetti di valore occorsi durante un Viaggio. L'importo indennizzabile sarà il valore dei beni al momento dell'acquisto meno una quota proporzionata al loro grado di usura e all'età (oppure, nel caso in cui l'articolo possa essere riparato, rimborsiamo il solo costo della riparazione). L'ammontare massimo che la Società corrisponderà per ciascun articolo, Coppia o Set di articoli compresi nel Bagaglio è pari al Massimale per Singolo Articolo indicato nella Tabella delle Prestazioni. L'ammontare massimo che la Società corrisponderà per tutti gli Oggetti di valore è pari al Massimale per Singolo Articolo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

**Oggetto della garanzia Denaro personale**

L'Assicuratore indennizzerà l'Assicurato, fino all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni per ogni Viaggio e per tutte le Persone assicurate che viaggino insieme, per le perdite occorse per lo smarrimento, il Furto o il danno al proprio Denaro personale occorsi durante un Viaggio.

La Società corrisponderà una somma pari agli importi indicati nella Tabella delle Prestazioni alla sezione contanti per banconote e monete.

**Oggetto della garanzia Documenti di Viaggio**

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato, fino all'importo indicato come Massimale nella Tabella delle Prestazioni, per le spese aggiuntive di Viaggio e alloggio, ragionevoli e necessarie, sostenute all'estero per ottenere la sostituzione dei documenti di Viaggio smarriti o rubati durante un Viaggio, oltre al valore del documento di Viaggio smarrito o rubato.

**Oggetto della garanzia Spese Mediche d'Emergenza e Rimpatrio**

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato, fino all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni, per i costi sostenuti durante un Viaggio al di fuori del proprio Paese di residenza per:

- a. tutte le spese ragionevoli e necessarie derivanti da un'Emergenza medica che coinvolga l'Assicurato. Questo include parcelle di Medici, spese ospedaliere, cure mediche e tutte le spese di trasporto al più vicino ospedale abilitato, quando ritenuto necessario da un Medico;
- b. tutte le ragionevoli e necessarie spese mediche relative ai bambini partoriti in seguito a Complicazioni della gravidanza che si siano manifestate durante il Viaggio. Richieste relative a parti multipli saranno considerate come un unico evento;
- c. le cure dentistiche di emergenza per il trattamento immediato del dolore e/o la riparazione d'emergenza a protesi o denti artificiali esclusivamente quando sia-

no necessarie per alleviare il dolore sofferto quando si mangia;

d. con la nostra preventiva autorizzazione, spese di viaggio aggiuntive per il rimpatrio dell'Assicurato alla propria Dimora abituale, laddove raccomandato dal Nostro direttore medico responsabile, incluso il costo di un eventuale accompagnatore medico. Le spese per il rimpatrio dovranno essere effettuate nella stessa classe di viaggio utilizzata nel Viaggio di andata, salvo laddove diversamente autorizzato dalla Società.

e. con la preventiva autorizzazione da parte della Società e se ritenuto Necessario dal punto di vista Medico dal Nostro direttore medico responsabile:

- tutte le spese di viaggio e alloggio (solo pernottamento) ragionevoli e necessarie sostenute qualora si renda Necessaria dal punto di vista medico la permanenza dell'Assicurato oltre la data di ritorno prevista; si intendono inoltre inclusi i costi sostenuti per il rientro al Paese di residenza nell'impossibilità di utilizzare il proprio biglietto originale;

- tutte le spese di viaggio e alloggio (solo pernottamento) ragionevoli e necessarie sostenute da qualsiasi altra persona nel caso in cui si renda necessario, a fronte di un parere medico, accompagnare l'Assicurato o un minore alla propria Dimora abituale nel Paese di residenza;

- fino a € 5.000 per spese di viaggio, e € 1.500 per vitto e alloggio per un periodo massimo di 10 giorni, per un massimo di due persone che viaggino con l'Assicurato qualora non siano presenti membri della famiglia dell'Assicurato nel raggio di 500 km mentre l'Assicurato sia ricoverato in ospedale fuori del proprio Paese di residenza e si stima che il ricovero duri un minimo di 7 giorni, o in caso di morte dell'Assicurato;

- tutte le spese di viaggio e alloggio (solo pernottamento) ragionevoli e necessarie sostenute per un amico o familiare per viaggiare dal Paese di residenza e accompagnare le persone assicurate minori di 18 anni alla dimora abituale dell'Assicurato nel Paese di residenza, nel caso l'Assicurato si trovi fisicamente impossibilitato a prendersene cura e stiano viaggiando da sole. Qualora l'Assicurato non potesse incaricare nessuno, la Società selezionerà una persona competente. Qualora il biglietto o i biglietti di ritorno originariamente prenotati per il minore non potessero essere utilizzati, la Società coprirà i costi per un viaggio di sola andata per il rientro del minore alla propria Dimora abituale.

**Oggetto della garanzia Responsabilità Civile**

L'Assicuratore si impegna a indennizzare, fino all'importo indicato come Massimale nella Tabella delle Prestazioni, le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento in seguito a una richiesta di risarcimento o ad una serie di richieste di risarcimenti derivanti da qualsiasi evento che si verifichi durante un Viaggio al di fuori del Paese di residenza, relative ai seguenti danni accidentalmente cagionati a terzi:

a. Infortunio fisico, morte, malattia o infermità di qualsiasi persona che non sia alle dipendenze dell'Assicurato o non sia un parente dello stesso, un Familiare o un soggetto alle dipendenze dell'abitazione; perdita di o danno a beni non di proprietà né affidati in custodia o sotto il controllo dell'Assicurato, di un parente dello stesso, di un Familiare, di un dipendente o di qualsiasi soggetto alle dipendenze dell'abitazione, diverso da qualsiasi alloggio vacanze temporaneo occupato dall'Assicurato (ma non di sua proprietà).

# Info POLIZZA STAY SAFE plus

**Oggetto della garanzia Cancellazione del Viaggio**

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato, fino all'importo indicato come Massimale nella Tabella delle Prestazioni, per ogni Viaggio e per ogni Persona assicurata, i costi di viaggio e pernottamento non fruiti e non recuperabili, compresi quelli per eventuali escursioni, tour o attività da svolgere alla destinazione del Viaggio che l'Assicurato abbia sostenuto o debba sostenere per ciascuna Persona assicurata, oltre a qualsiasi ragionevole spesa aggiuntiva sostenuta nel caso in cui si rendano necessari la cancellazione o il cambio di prenotazione del Viaggio, in conseguenza del verificarsi di uno o più dei seguenti avvenimenti al di fuori del controllo dell'Assicurato e di cui l'Assicurato non fosse a conoscenza al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per ultima):

a. malattia imprevista, infortunio, Complicazioni della gravidanza o morte dell'Assicurato, di un Familiare, o di qualsiasi altra persona con cui l'Assicurato stia viaggiando o abbia stabilito di soggiornare durante il Viaggio;  
b. Quarantena personale obbligatoria, assegnazione di incarico in una giuria o convocazione come testimone

in Tribunale (eccetto che in veste di consulente o nell'esercizio dell'attività professionale) dell'Assicurato o dei compagni di viaggio dell'Assicurato.

c. richiesta all'Assicurato, da parte delle autorità deputate ai servizi di emergenza, di rimanere o fare ritorno alla propria Dimora abituale o azienda (nel caso in cui l'Assicurato sia il proprietario, gestore o titolare dell'azienda) in seguito a gravi danni subiti dalla stessa causati da terzi che non siano legati all'Assicurato da rapporti di parentela;

h. la raccomandazione da parte del Dipartimento Consigli di Viaggio (Travel Advice Unit) del Ministro degli Affari Esteri o di un'altra autorità di vigilanza di un Paese verso il quale si stia viaggiando di non intraprendere qualsiasi viaggio o qualsiasi viaggio eccetto quelli strettamente necessari nell'area in cui l'Assicurato stia viaggiando, escluso quando tale raccomandazione sia stata emanata a causa di una pandemia o quarantena regionale, a condizione che sia entrata in vigore in seguito all'acquisto della presente polizza o della prenotazione del viaggio da parte dell'Assicurato (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi più tardi) e che sia stata emanata entro 21 giorni dalla data di partenza dell'Assicurato.

d. l'licenziamento dell'Assicurato qualora questi abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e abbia terminato il periodo di prova presso il proprio datore di lavoro;  
e. rinuncia al Viaggio nel caso in cui il Viaggio di andata su un mezzo di trasporto pubblico subisce un ritardo per oltre 24 ore rispetto all'orario di partenza previsto in conseguenza di uno Sciopero o Agitazione sindacale o Condizioni meteorologiche avverse o guasto meccanico o avaria tecnica che si verifichi sul mezzo di Trasporto pubblico che l'Assicurato ha prenotato per il Viaggio;  
f. insuccesso a esami o corsi, laddove tale insuccesso impedisca all'Assicurato di frequentare il Corso Accade-

mico.

g. la mancata emissione di un visto, ad esclusione di un visto per immigrazione o lavoro, richiesto per il Viaggio, a condizione che l'Assicurato avesse i requisiti per richiedere tale documentazione, per ragioni al di fuori del controllo dell'Assicurato e non relative a ritardi nella domanda o alla richiesta di un visto che era già stata negata in passato.

h. la raccomandazione da parte del Dipartimento Consigli di Viaggio (Travel Advice Unit) del Ministro degli Affari Esteri o di un'altra autorità di vigilanza di un Paese verso il quale si stia viaggiando di non intraprendere qualsiasi viaggio o qualsiasi viaggio eccetto quelli strettamente necessari nell'area in cui l'Assicurato stia viaggiando, escluso quando tale raccomandazione sia stata emanata a causa di una pandemia o quarantena regionale, a condizione che sia entrata in vigore in seguito all'acquisto della presente polizza o della prenotazione del viaggio da parte dell'Assicurato (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi più tardi) e che sia stata emanata entro 21 giorni dalla data di partenza dell'Assicurato.